

(sentenza tratta dal sito del TAR di Trieste)

N. 00743/2007 REG.SEN.
N. 00496/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 496 del 2007,

proposto da:

Telecom Italia Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Guido Pastori, Alessandro Tudor, con domicilio eletto presso Alessandro Tudor Avv. in Trieste, Galleria Protti 1;

contro

Comune di Polcenigo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Sindaco del Comune di Polcenigo dde. 13.8.2007 n. 012557 di sospensione della determinazione in ordine all'istanza di concessione edilizia per la riconfigurazione di una stazione radio base denominata "SARONE RANZANO", nonché del parere conforme della Giunta comunale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21/11/2007 il dott. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Considerato che è fondata ed assorbente la censura di violazione dell'art. 15, co. 4, L.R. 28/04 essendo stata applicata un'atipica misura di salvaguardia in violazione dell'obbligo, derivante dalla citata norma, di pronuncia sulle istanze nell'osservanza dei criteri ivi stabiliti, finché non siano stati approvati i piani comunali di localizzazione delle srb.

Per tali assorbenti ragioni il ricorso va dunque accolto.

Concorrono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, salvo il contributo unificato che va posto a carico dell'amministrazione soccombente, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe.

Spese compensate. Il contributo unificato è a carico dell'amministrazione soccombente

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21/11/2007 con l'intervento dei signori:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore

Vincenzo Farina, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/11/2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)